



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO Presidente

GENOVESE

LAURA TRICOMI Consigliere

GIULIA IOFRIDA Consigliere-Rel.

LOREDANA NAZZICONE Consigliere

ROSARIO CAIAZZO Consigliere

Oggetto:

RINVIO
PREGIUDIZIALE
SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.06/10/2023 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul rinvio pregiudiziale iscritto al n. 11906/2023 R.G., disposto dal Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, nel procedimento su domanda congiunta promosso da:

... E ... domiciliati ex lege in ... ,
presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati
(...),

-ricorrenti-

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/10/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA,

Udito il P.M., in persona dell'Avvocata Generale Rita Sanlorenzo, la quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta;

sentito l'... per i ricorrenti.

FATTI DI CAUSA



I coniugi _____ e _____ con ricorso congiunto

depositato il 15/5/2023, dinanzi al Tribunale di Treviso, hanno chiesto di pronunciare la loro separazione personale e dare le conseguenziali disposizioni relative all'affido e alla collocazione della loro figlia minorenni e al contributo economico del genitore non collocatario in favore di quest'ultima e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. Con lo stesso ricorso le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha prospettato ai coniugi l'esistenza di una questione pregiudiziale di puro diritto, relativa all'ammissibilità, in rito, del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale con quella, parimenti congiunta, di divorzio, riservandosi di riferirne al collegio.

Con ordinanza di rinvio pregiudiziale del 31 maggio 2023, il Tribunale di Treviso ha investito la Suprema Corte di Cassazione della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.

Con decreto della Prima Presidenza in data 14 giugno 2023, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la questione è stata assegnata alla prima sezione civile, per l'enunciazione del correlato principio di diritto.

È stata fissata per la trattazione l'udienza pubblica del 6/10/2023.

Il P.G. ha depositato memoria, concludendo perché questa Corte formuli il principio di diritto *«secondo il quale è ammissibile il cumulo, in caso di ricorso consensuale, delle domande di*



separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

In data 6/9/23 i sig.ri ____ e ____ hanno depositato memoria di costituzione.

All'udienza pubblica del 6/10/2023, sono stati sentiti il P.G. e il difensore delle parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Due importanti novità introdotte con la recente Riforma c.d., Cartabia, di cui al d.lgs. n. 149/2022, vengono al vaglio di questo giudice di legittimità.

1.1. La prima è rappresentata dall'istituto del cd. rinvio pregiudiziale da parte del giudice di merito.

Si tratta di uno strumento già presente in altri ordinamenti stranieri, in particolare in quello francese, consistente nella possibilità per il giudice di merito di sottoporre direttamente alla Suprema Corte una questione di diritto, sulla quale deve decidere e in relazione alla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti.

Non essendo presente nell'ordinamento italiano alcun istituto volto a fornire una visione globale del contenzioso emergente nei tribunali e nelle corti d'appello, anticipando il possibile contenzioso futuro dinanzi al giudice di legittimità, tenendo conto dell'eventuale carattere seriale delle controversie, per poterne assicurare una trattazione congiunta, al fine di colmare questa lacuna, il legislatore italiano ha sentito la necessità di un maggior raccordo tra questa Corte e i giudici di merito. Per questo motivo, la lett. g) del comma 9 dell'articolo unico della legge delega n. 206 del 2021 ha demandato al legislatore delegato di introdurre la possibilità che «*il giudice di merito*», quando deve decidere una questione di diritto, possa sottoporre d'ufficio direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito di diritto. La legge delega, poi, ha delimitato il tipo di questione che il giudice può sottoporre



alla Suprema Corte, precisando che deve trattarsi di una questione:

a) esclusivamente di diritto; b) nuova, non essendo stata ancora affrontata dalla Corte di cassazione; c) di particolare importanza; d) con gravi difficoltà interpretative; e) tale da riproporsi in numerose controversie.

È, altresì, necessario che la questione sia stata preventivamente sottoposta al contraddittorio delle parti.

In attuazione del principio di delega, il legislatore delegato, con il d.lgs. n. 149 del 2022, ha introdotto l'art. 363 *bis* c.p.c., rubricato «*Rinvio pregiudiziale*», prevedendo che il giudice, con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, possa disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto.

Il primo comma dell'art. 363 *bis* c.p.c. elenca le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l'utile accesso allo strumento in esame e segnatamente che: 1) la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenti gravi difficoltà interpretative; 3) sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Il secondo comma prevede che l'ordinanza debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito delle gravi difficoltà interpretative, si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili.

Alla luce di tale specificazione, si evince che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili. Il deposito dell'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell'attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.



Il terzo comma, infine, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto. Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione.

Trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'art. 378 c.p.c.

Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell'ambito del quale è stata rimessa la questione. Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l'ultimo comma dell'articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.

Questo aspetto rappresenta uno dei più rilevanti profili di differenza tra l'istituto italiano e quello francese della *saisine pour avis*. (art. L. 441-1 del codice di organizzazione giudiziaria francese): mentre nell'ordinamento francese la Corte di cassazione esprime semplicemente un parere sulla questione sollevata, non vincolante per il giudice di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema italiana, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., non si limita ad un mero parere, ma vincola la decisione del giudice di merito, che ha sollevato la questione, e tutti i giudici che interverranno nel medesimo procedimento.



La finalità del nuovo istituto è prettamente deflattiva e viene perseguita attraverso l'enunciazione di un principio di diritto, che può costituire un precedente in una serie di giudizi, accomunati dalla difficoltà interpretativa di una disposizione nuova o sulla quale non si è ancora formato un univoco orientamento giurisprudenziale. Si è rilevato in dottrina che il nuovo istituto tende a realizzare una sorta di «*nomofilachia preventiva*», allo scopo di pervenire ad indirizzi giurisprudenziali uniformi, considerato che la prevedibilità della decisione oggi deve essere considerata come un «*valore*», che si riflette sulla certezza del diritto, sulla tutela dei cittadini che vi fanno affidamento e sulla effettività del principio di uguaglianza, che impone uniforme trattamento, anche giurisdizionale, di fronte a casi simili.

In definitiva, oggetto del rinvio deve essere una questione esclusivamente di diritto (di merito, ma anche di rito), rilevante, in quanto necessaria per la risoluzione, anche parziale, della controversia pendente dinanzi al giudice remittente, e nuova, da intendersi nel senso che non sia stata ancora «*risolta*» dalla Corte di cassazione; la questione sollevata con il rinvio pregiudiziale deve inoltre presentare «*gravi difficoltà interpretative*», tanto da essere richiesto che l'ordinanza, che dispone il rinvio pregiudiziale, rechi la specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. È pertanto, necessario che il giudice di merito remittente esamini tutte le interpretazioni alternative, evidenziandone i contrasti e la grave difficoltà per la loro risoluzione; in ultimo, è necessario che la questione sia «*suscettibile di porsi in numerosi giudizi*», ciò ricollegandosi alla funzione deflattiva dell'istituto.

1.2. La seconda novità che giunge all'attenzione di questa Corte è rappresentata dal disposto dell'art.473 *bis*.49 c.p.c., che ha effetto a decorrere dal 28/2/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, ai sensi dell'art.35 comma 1 d.lgs. 149/2022.



Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).

Nel libro secondo (dedicato al processo di cognizione), all'interno del Titolo IV bis (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), Sezione II (dedicata ai «*procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni*») del Capo III, l'art.47-bis.49 (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), così recita: «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti».



L'art. 473-bis.51 (Procedimento su domanda congiunta) stabilisce che: *«La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 — domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni — si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma. A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma. Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda. In caso di*



domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte».

Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nell'art. 473-bis.49 c.p.c., con riferimento al giudizio contenzioso (subordinando, come è naturale e giusto che sia, la procedibilità del divorzio al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, l. div.), mentre analoga previsione non è stata riportata nell'art. 473-bis.51 c.p.c., norma dedicata al «*procedimento su domanda congiunta*», che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c. (e dunque separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni), laddove presentati in forma congiunta.

E' utile rammentare che, nel regime vigente *ante* Riforma 2022, il procedimento (artt. 711 c.p.c. e 158 c.c.) su domanda giudiziale di separazione consensuale (essendo stata introdotta con il d.lgs. n. 132/2014, conv. in L.n. 162/2014, anche la possibilità per i coniugi di presentare una richiesta congiunta all'Ufficiale di Stato civile o di stipulare un accordo di separazione con l'assistenza degli avvocati) inizia con ricorso, contenente l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla eventuale regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli, atto di natura negoziale, produttivo di effetti con il decreto di omologazione da parte del Tribunale, e si articola



in due fasi: la prima dinanzi al Presidente del Tribunale, ove vengono sentite entrambe le parti e viene tentata la conciliazione, con rimessione al collegio della causa, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione; la seconda, dinanzi al collegio, in camera di consiglio, che si conclude con il decreto di omologazione o con il rifiuto «*allo stato*» dell'omologazione, quando si ravvisi nel contenuto negoziale un pregiudizio dell'interesse dei figli. Il procedimento abbreviato di divorzio dettato dall'art.4, comma 16, l. n. 898/1970, abrogato con il d.lgs. n. 149/2022, su domanda congiunta dei coniugi (essendosi introdotta, sempre con il d.lgs. n. 132/2014, limitatamente al caso in cui lo scioglimento del matrimonio dipenda da separazione legale protrattasi per il tempo previsto, una procedura stragiudiziale, con richiesta congiunta espressa davanti all'ufficiale di stato civile oppure con ricorso alla negoziazione assistita) si svolge in camera di consiglio: il Tribunale, sentiti i coniugi, deve verificare la sussistenza di una delle cause previste dalla legge per giustificare lo scioglimento del matrimonio (e in ciò la differenza rispetto al procedimento di separazione consensuale) e valutare se le condizioni pattuite non contrastino con l'interesse dei figli, e si conclude con sentenza, in caso di esito positivo di detto vaglio; se il Tribunale ritiene che l'accordo contrasta con l'interesse dei figli, il procedimento verrà trasformato in quello ordinario, operando il comma 8 dell'art.4, secondo il quale, fallito il tentativo di conciliazione tra i coniugi o se non compare il coniuge convenuto, il Presidente del Tribunale, dinanzi al quale le parti devono comparire personalmente, pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e/o dei figli, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a quest'ultimo).

1.3. La questione di diritto posta dall'ordinanza del Tribunale di Treviso, nell'ambito di un giudizio instaurato nel maggio 2023, promosso su domanda congiunta dei coniugi, al fine di sentire



pronunciare la loro separazione personale alle condizioni concordate e, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della legge n. 898/1970 e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, attiene per l'appunto al problema della cumulabilità, in un *simultaneus processus*, delle domande di separazione e divorzio, che già ha trovato soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito che per prima se ne è occupata, come indicato nell'ordinanza del Tribunale di Treviso. Nell'ordinanza viene evidenziata la presenza di gravi difficoltà interpretative, attesa la sussistenza di posizioni contrastanti, sia nella giurisprudenza di merito, sia in dottrina in relazione all'ammissibilità del cumulo delle domande proposte in via consensuale. Il Tribunale di Treviso ha, pertanto, richiamato l'emersione di due diversi orientamenti: uno favorevole all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione personale e divorzio in procedimenti non contenziosi; l'altro contrario all'ammissibilità del cumulo, incentrato sull'essere tale facoltà riservata dalla legge alle sole ipotesi di procedimento contenzioso.

2. I diversi orientamenti che si sono espressi, a livello giurisprudenziale [con provvedimenti giurisdizionali o comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari: a) a favore dell'ammissibilità del cumulo, tra gli altri, i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme; b) in senso contrario, i Tribunali di Bari, Padova e Firenze] e dottrinale, hanno utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione.

Quanto al criterio letterale, da una parte, si è osservato che l'art. 473-bis.51 c.p.c. non prevede espressamente la possibilità di realizzare il cumulo oggettivo di domande congiunte, a differenza di



quanto invece è previsto, per le domande contenziose, dall'art. 473-bis.49 c.p.c.

Sulla scorta di tale osservazione, si è dunque concluso che «*ubi lex non dixit, non voluit*».

Si è, di contro, osservato, sempre su un piano letterale, che il riferimento, contenuto nel primo comma dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., alla «*domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47*», sarebbe un indizio nel senso dell'ammissibilità del cumulo. In altre parole, se il legislatore avesse inteso escludere il cumulo, non avrebbe usato il plurale («*...relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47*»), ma si sarebbe riferito ad «*uno dei procedimenti di cui all'art. 473 bis.47*».

Da un punto di vista sistematico: (a) i sostenitori della tesi contraria all'ammissibilità hanno evidenziato che l'idea del cumulo è incompatibile con la natura di procedimento di volontaria giurisdizione che avrebbe quello scaturente dalla domanda congiunta dei coniugi (in particolare, si è detto che il processo volontario non potrebbe contenere una sentenza non definitiva, seguita da un rinvio per verificare la sussistenza, a distanza di sei mesi, delle condizioni di procedibilità e quindi da una sentenza definitiva sullo scioglimento del vincolo matrimoniale) e si è rilevato che il risparmio di energie processuali che si ottiene nel giudizio contenzioso non è – di fatto – comparabile con quello che si potrebbe astrattamente conseguire nel procedimento di cui all'art. 473- bis.51 c.p.c., essendo profondamente diversa la natura dei due giudizi, nonché l'attività processuale che negli stessi viene compiuta (in sostanza, si assume che, laddove si consentisse il cumulo delle domande nel procedimento congiunto si otterrebbe l'effetto contrario, provocando un allungamento della durata del procedimento, ora definibile nel giro di pochi giorni dal deposito, in quanto, in caso di cumulo delle domande, il medesimo procedimento resterebbe pendente per tutto il tempo necessario al



maturare dei presupposti per il divorzio); (b) le posizioni aperte all'ammissibilità hanno, invece, obiettato che la compatibilità strutturale del cumulo con un determinato procedimento deve essere vista in concreto, non sulla base della qualificazione astratta della natura di tale procedimento e che anche il procedimento a domanda congiunta è ormai interamente definito con sentenza (art. 473-bis.5l, comma 4, c.p.c.), con la conseguente possibilità di applicare l'art. 279 c.p.c., pronunciando sentenza non definitiva (art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c.) o anche definitiva (art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c.) su una delle domande congiunte di separazione e divorzio.

Un ulteriore argomento, evocato dai sostenitori della tesi contraria al cumulo in caso di domande consensuali, è il tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi: questi ultimi sarebbero dei «*patti prematrimoniali*» volti a incidere sugli effetti dell' eventuale futuro divorzio e quindi nulli, ai sensi dell'art. 160 c.c., vieppiù se si considera che essi avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti. Secondo tale impostazione, dunque, i due procedimenti in esame non potrebbero essere assimilati, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista strutturale: con riguardo al cumulo della domanda di separazione con quella di divorzio, si osserva che nei procedimenti contenziosi le parti non stabiliscono, pattuendoli tra loro, gli effetti discendenti dalle rispettive domande, ma si limitano a chiedere al tribunale di procedere congiuntamente alla trattazione e all'istruttoria delle stesse, decidendo su entrambe, mentre nei procedimenti instaurati con ricorso congiunto delle due parti le stesse disciplinerebbero contemporaneamente i diritti conseguenti ad entrambi gli *status*, in netto contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, che qualifica come nullo, ai sensi dell'art. 160 c.c. (in forza del quale «*gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del*



matrimonio»), l'accordo che, in sede di separazione, contenga patti volti a regolare gli effetti dello scioglimento del vincolo matrimoniale.

In ultimo, si pone l'accento sull'assenza di disposizioni destinate a gestire le «sopravvenienze» con riferimento al cumulo di domande congiunte. Mentre l'adattamento del processo contenzioso alle sopravvenienze sarebbe garantito dal disposto dell'art. 473-bis.19, secondo comma, c.p.c. (*«Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori»*), che offre la possibilità alle parti (i coniugi) di modificare e meglio calibrare il contenuto delle domande e delle difese nel caso in cui si verificano «*mutamenti nelle circostanze*» (mentre il comma 29 affida la modificabilità dei provvedimenti giurisdizionali già adottati, a tutela dei minori e in materia di contributi economici, al sopravvenire di «*giustificati motivi*»).

Analoga disposizione non vi sarebbe con riferimento al cumulo di domande congiunte.

Il Tribunale di Treviso, alla luce di tali considerazioni, ritiene opportuno che questa Corte pronunci il principio di diritto al fine di evitare la persistenza di filoni giurisprudenziali di merito discordanti.

3. Il P.G. ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di proposizione cumulativa delle stesse domande in via consensuale.



Da un punto di vista letterale, si rileva che il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale («*relativo ai procedimenti*», in luogo di «*relativo al procedimento*»), dovendosi interpretare tale disposizione quali elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.

Altro elemento a favore dell'ammissibilità del cumulo, dovrebbe rinvenirsi nella *ratio* sottesa all'introduzione dello stesso per i procedimenti contenziosi, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel «*risparmio di energie processuali*» alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, «*data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa*».

Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia, nella requisitoria, che «*i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili*».

Si rileva, infine, che il verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio può avvenire anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo, non potendosi considerare un impedimento «*il semplice dilatarsi*



dell'arco temporale tra il deposito del ricorso e la sentenza che pronuncia il divorzio».

In conclusione, ad avviso della Procura Generale, non si riscontrano ragioni che possano giustificare una disparità di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta.

4. In via preliminare, la specifica questione di diritto risulta pienamente ammissibile, come già risolto sulla base di un controllo *prima facie*: trattasi di questione rilevante nel giudizio in cui è stata sollevata perché pregiudiziale rispetto all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti — dovendo, in caso di soluzione negativa, la domanda relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio essere dichiarata inammissibile — , che involge il rito e l'interpretazione di norme processuali, dettate dal legislatore del 2022 in sede di Riforma del processo della famiglia, quindi di questione di diritto, di rilievo nomofilattico, perché destinata a riprodursi in una serie di controversie, non ancora «risolta» da questo giudice di legittimità e caratterizzata da gravi difficoltà interpretative, come manifestato dal contrasto insorto, in sede di prima attuazione della Riforma, tra i giudici di merito.

5. Al fine di risolvere la questione interpretativa in oggetto è, anzitutto, utile un richiamo alla *ratio* della novità legislativa introdotta con l'art.473-*bis*.49, con la previsione del cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti contenziosi.

Orbene, nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022, si evidenzia la «*necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione*».

Vengono, dunque, in rilievo, due profili: il primo, riguardante il «*risparmio di energie processuali*» realizzato con il *simultaneus processus* relativo a pretese identiche o implicanti accertamenti di fatto comuni o comunque almeno in parte rilevanti per entrambi i



processi; l'altro, riguardante il coordinamento delle decisioni rese nei distinti giudizi.

Una parte della dottrina ha messo in risalto le grandi difficoltà pratiche e tecniche derivanti dall'esistenza di due distinti procedimenti, che, anche nel loro articolarsi lungo il percorso delle impugnazioni, danno luogo a una sequela di decisioni provvisorie e definitive che si rincorrono nel tempo e che possono «*dettare una disforme disciplina dei rapporti controversi con conseguenze di non agevole governo, sia sul piano sostanziale (si pensi al problema della ripetibilità delle somme), sia sul piano processuale (si pensi alle alterne sorti del titolo esecutivo)*». In questa prospettiva, il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. cercherebbe di mitigare tali difficoltà di coordinamento dovute alla possibile sovrapposizione di giudizi volti a regolare lo sviluppo in progressione di una medesima crisi familiare, all'insegna di una più efficace tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24, comma 1, Cost.).

Inoltre, il «*risparmio di energie processuali*» che si ottiene nel giudizio contenzioso non sarebbe affatto comparabile con quello che si potrebbe conseguire con il cumulo di domande congiunte, di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., essendo profondamente diversa la natura dei due giudizi e l'attività processuale che in essi viene compiuta.

Sulla base di tali rilievi, da taluni si è negato che — ai fini dell'ammissibilità del cumulo di domande congiunte — ricorra la stessa *ratio* sottesa alla previsione espressa di ammissibilità del cumulo rispetto alle domande contenziose.

Deve, tuttavia, rilevarsi che le novità introdotte con l'art. 473-bis.49 c.p.c. rispetto alla disciplina previgente dei rapporti tra il processo di separazione giudiziale e quello di divorzio sono essenzialmente due: 1) la prevalenza data alle ragioni di connessione, rispetto al criterio della competenza per territorio inderogabile (art. 28 c.p.c., in relazione alle cause previste nei nn.



2 e 3 dell'art.70 c.p.c.), tale da rendere possibile l'attrazione al foro del giudizio di separazione, adito preventivamente (art. 40 c.p.c.), anche del giudizio di divorzio per il quale sia competente, in base alle regole dell'art. 473-bis.47 c.p.c., un diverso foro; 2) l'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande contenziose di separazione e divorzio.

Orbene, se la prima delle due novità non può avere alcuna incidenza sui procedimenti a domanda congiunta, non potendo sostanzialmente, attesa *in primis* la ontologica speditezza degli stessi, verificarsi una contemporanea pendenza presso distinti tribunali tra il procedimento di separazione consensuale e quello di divorzio congiunto, la seconda novità non è strutturalmente incompatibile con i procedimenti a domanda congiunta.

Invero, il cumulo oggettivo di domande anche tra loro non connesse per titolo o *petitum* esiste da sempre nel nostro ordinamento processual-civilistico (artt. 10, 104 c.p.c.), ed è espressione di un principio generale relativo all'esercizio dell'azione (titolo IV del libro I del codice di rito) e l'introduzione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. ha «*normativizzato, in subiecta materia, il cumulo condizionale cd. successivo*».

La possibilità, infatti, di realizzare il cumulo anche tra domande «*non altrimenti connesse*» è positivamente apprezzata dall'ordinamento (art. 104, comma I, c.p.c.) perché consente un «*risparmio di energie processuali*» inteso come concentrazione in un'unica sede processuale delle attività volte alla trattazione e alla decisione di diverse domande. La parte a ciò interessata potrà proporre, insieme con la domanda di separazione personale, anche la domanda di divorzio, senza condizionarne, volontariamente ed esplicitamente, la trattazione al passaggio in giudicato della sentenza sulla domanda di separazione e al decorso del periodo di separazione minimo previsto dalla legge: il cumulo sarà già condizionato *ex lege*.



Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvencono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito «comune» di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.

Né può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel «risparmio di energie processuali» nel quale consisterebbe una delle *rationes* della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un «risparmio di energie processuali» che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.

Né rappresenta una ragione ostativa il rallentamento dovuto ai tempi di definizione del processo perché le parti dovrebbero attendere il termine di sei mesi previsto dalla legge e il tribunale dovrebbe quindi rinviare a data successiva a una tale scadenza, trattandosi, infatti, di uno spazio di tempo che i coniugi devono comunque rispettare anche con l'opposta soluzione, e anzi con l'aggravio di dover riaprire un procedimento, introducendolo *ex novo*, con il provvedere a tutte le nuove incombenze a questo legate e di attendere gli ulteriori tempi ad esso correlati per la fissazione di udienza dopo la proposizione del ricorso per divorzio congiunto.



Il Tribunale, all'esito del positivo esame della **domanda di separazione personale**, con sentenza (che non definirà, quindi, tutte le domande proposte, il cui dispositivo, una volta passata in giudicato, sarà trasmesso in copia autentica all'Ufficiale di Stato civile per le debite annotazione e gli ulteriori incombeni di legge), provvederà, in relazione alla congiunta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ancora procedibile, prima che sia decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett.b), l.n. 898/1970, a rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Giova osservare che la novità più rilevante prevista dall'art. 473-bis.51 c.p.c., nell'ipotesi di ricorso congiunto, è la possibilità per le parti di sostituire l'udienza dinanzi al giudice relatore con il deposito di note scritte: la disposizione precisa invero che «se - le parti - *intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma*».

6. In relazione all'argomento formale fondato sul silenzio della legge (*ubi lex non dixit, non voluit*), lo stesso è troppo debole, tanto da essere confutato, con argomenti contrari, parimenti plausibili (quali l'uso del plurale nel disposto dell'art. 473-bis.51 c.p.c., «...*relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47*»).

E' stato, in particolare, rilevato che, mentre nel sistema previgente, il procedimento congiunto di separazione e quello di divorzio erano disciplinati da due disposizioni distinte (l'art. 711 c.p.c. e l'art. 4, comma 16, l. div.), contenute in «*canali normativi*» che continuavano a rimanere separati, oggi dette previsioni sono state abrogate espressamente e la relativa disciplina è confluita in un



unico contenitore processuale (Titolo IV *bis*, intitolato: «*Norme per il procedimento in materia di persone minorenni e famiglie*»).

Anche l'argomento letterale fondato sull'art.3 l.898/1970, quale risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/202 [« *Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:... b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati*»], non risulta decisivo: tale disposizione più che consentire il cumulo solo lì dove la legge espressamente lo preveda, sembra preoccuparsi prevalentemente di disciplinarlo e rappresenta una sostanziale duplicazione dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 473-*bis*.49 c.p.c.

7.Sotto il profilo sistematico, si può evidenziare che: a) il codice di rito prevede tra le disposizioni in generale (artt. 10, comma 2 e 104, comma 1 c.p.c.) il cumulo oggettivo di domande contro la



stessa persona, sicché, anche se nelle domande di separazione e divorzio congiunto non esiste un attore e un convenuto, non sembrano esservi ostacoli alla loro proponibilità in cumulo; b) nel caso delle domande congiunte di separazione e divorzio, si tratta, più precisamente, di un cumulo oggettivo di domande connesse in relazione alla *causa petendi*, in quanto tese a regolare, in successione, la crisi matrimoniale che i coniugi avvertono come irreversibile; c) l'art.473-*bis*.51 c.p.c. prevede ormai un procedimento uniforme sia per i ricorsi aventi ad oggetto le domande di separazione personale, sia per le domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, nell'ordinamento processuale, in presenza di modelli processuali identici, risulta ancor più agevole immaginare (e disporre) il *simultaneus processus* (vedasi, in tema di riunione dei procedimenti, art. 40 c.p.c. e artt. 273 e 274 c.p.c.); d) la circostanza che la domanda congiunta di divorzio, cumulata con quella congiunta di separazione, diviene procedibile solo a determinate condizioni processuali, previste nel già citato art. 3 della legge n. 898 del 1970, e che quindi non possa essere decisa prima del passaggio in giudicato della sentenza che omologa la separazione consensuale e prima del decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale (dalla quale i coniugi sono *ex lege* autorizzati a vivere separatamente) non implica che essa non possa essere proposta in cumulo con la domanda congiunta di separazione; e) il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a



quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione).

8. In merito alla contro-indicazione rappresentata dalla circostanza che, nei procedimenti congiunti, le parti disporrebbero contemporaneamente di entrambi gli *status* (conseguenti alla separazione e al divorzio) e dei consequenziali diritti, cosicché, ove si ammettesse, in difetto di previsione normativa esplicita in tal senso e di una puntuale indicazione da parte della legge delega (che non contiene alcuna disposizione che manifesti una siffatta intenzione del legislatore), la possibilità di cumulo di domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, *«si opererebbe in deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale»*, ribadito da questo giudice di legittimità anche di recente (Cass. 20745/2022), occorre rilevare quanto segue.

Anzitutto, sia nei procedimenti contenziosi, di separazione e divorzio, che in quelli congiunti, le parti propongono le proprie domande all'organo giudiziario e formulano le relative conclusioni e quindi non dispongono anticipatamente degli *status*.

Questa Corte, in tema di divorzio a domanda congiunta, ha già affermato (Cass. 6664/1998; Cass. 19540/2018)) che l'accordo *«riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali»* e non configura una ipotesi in senso stretto di *«divorzio consensuale»*, analogo alla separazione consensuale (ove la pronuncia del Tribunale è unicamente rivolta ad attribuire efficacia dall'esterno all'accordo tra i coniugi, qualificabile come un negozio giuridico di natura familiare), poiché il giudice non è condizionato al consenso dei coniugi, ma deve verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia, di natura costitutiva, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre ha valore negoziale per quanto per quanto



concerne i figli e i rapporti economici, consentendo al tribunale di intervenire su tali accordi soltanto nel caso in cui essi risultino, quanto ai rapporti patrimoniali, contrari a norme inderogabili (secondo orientamento giurisprudenziale) e/o (alla luce del dettato normativo) all'interesse dei figli.

L'accordo dei coniugi, in sede divorzile, ha rilevanza negoziale, dunque, solo per quanto concerne le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici, nel cui merito il tribunale non deve entrare, salva l'ipotesi di contrasto delle condizioni stabilite rispetto all'interesse dei figli o rispetto a norme inderogabili.

E va rammentato che le Sezioni Unite (Cass. n. 16379/2014), nel sancire l'impossibilità di delibare pronunce ecclesiastiche di invalidità del matrimonio riferite a rapporti matrimoniali caratterizzati da una significativa stabilità e, segnatamente, da una convivenza come coniugi protratta per almeno un triennio, hanno ribadito che la garanzia di una tutela inderogabile a vantaggio della parte economicamente debole costituisce ormai un principio di ordine pubblico.

Anche aderendo, dunque, alla lettura estensiva dell'ipotesi del cumulo di domande di separazione e divorzio (proposte con ricorso congiunto), deve osservarsi che si tratta unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge e il cumulo non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo, unitario, dei coniugi sull'intero assetto delle condizioni, che regolamenteranno oltre alla crisi anche la loro vita futura, pur sempre sottoposto al complessivo vaglio del Tribunale.

Peraltro, l'orientamento richiamato di questo giudice di legittimità dovrà presto confrontarsi con l'assetto attuale della Riforma, in cui la domanda di divorzio è espressamente proponibile all'interno del procedimento contenzioso per separazione personale, cosicché può accadere che le parti all'interno di uno stesso processo trovino,



dopo una fase più o meno lunga di conflitto, un accordo tanto sulla separazione quanto sul divorzio e sulle domande agli stessi *status* consequenziali. È previsto quindi che il Tribunale, compiute le necessarie verifiche dell'effettiva rispondenza delle stesse pattuizioni all'interesse dei figli e la loro non contrarietà alla legge e all'ordine pubblico, prenderà atto delle domande e pronuncerà le relative sentenze.

Si è, invero, già evidenziato, in dottrina, come gli interventi in materia di negoziazione assistita (D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla L. 10 novembre 2014, n. 162) e di «divorzio breve» (L. 6 maggio 2015, n. 55), e oggi l'attuale intervento di Riforma (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), abbiano via via incrementato il ruolo dell'autonomia dei coniugi nella definizione delle conseguenze economiche della crisi coniugale e, nel costante processo di privatizzazione del regime matrimoniale, già avviato dall'introduzione del divorzio (1970) e dalla separazione per cause oggettive (1975), ha inciso in maniera significativa sulla «caduta» del dogma dell'indisponibilità degli *status*.

9. Quanto poi alla controindicazione inerente all'assenza di disposizioni sulla gestione delle sopravvenienze, giova rilevare che la possibilità di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo contenuto nella domanda congiunta di divorzio, questo rilievo accompagna anche il caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte insieme, cosicché essa non può rappresentare un impedimento giuridico al cumulo di domande congiunte.

Ciò che viene segnalato da una parte della dottrina e giurisprudenza come ostativo alla possibilità/configurabilità di un cumulo di domande consensuali di separazione e di divorzio (l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge, la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli) non vale ad impedire la loro stessa



ammissibilità ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio *«in senso stretto»*, con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-bis.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto *«allo stato»* della domanda *«se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli»*, o l'art.473-bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a *«mutamenti di circostanze»*, per il procedimento contenzioso).

10. Per tutto quanto sopra esposto, deve essere affermato il seguente principio di diritto: *«In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio»*.

Va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese sostenute nel procedimento di rinvio pregiudiziale, non sussistendo in relazione ad esso una soccombenza riferibile alla iniziativa delle parti.

P.Q.M.



La Corte, ai sensi dell'art.363 bis c.p.c., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Treviso, con ordinanza del 31 maggio 2023, enuncia il seguente principio di diritto:

«In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Si dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.

La Consigliera Est.

Il Presidente

